

Roma, 30 marzo 2000
Prot. n. 099/00/F.2.2.
Circ.n. 16114

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Sgravi contributivi – Circolare Inps.

Con circolare n. 66 del 24 marzo scorso, la Direzione Generale dell'Inps ha dato attuazione ai commi 5 e 6 dell'art. 38, legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000).

Dette norme hanno espressamente stabilito che dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi è riconosciuto alle aziende che operano nei territori del Mezzogiorno e che impiegano lavoratori anche non residenti, per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

Quanto sopra si applica anche ai periodi contributivi antecedenti il 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla medesima data, fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato .

Tali disposizioni costituiscono il risultato dell'intervento posto in essere da Confindustria, nei confronti dell'Inps e delle competenti Sedi istituzionali, per individuare una soluzione idonea ad evitare i possibili effetti pregiudizievoli derivanti dal disposto della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 753/1999 (cfr. nostra comunicazione Prot. n. 0295/99/F.2.2. del 25 novembre 1999), con la quale la concessione degli sgravi contributivi era stata subordinata all'effettiva residenza del lavoratore nei territori individuati dall'art. 1 del Testo unico approvato con d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.

Detta pronuncia, se applicata in via generalizzata, avrebbe potuto comportare rilevanti oneri economici per le aziende interessate dagli sgravi (in termini di restituzione di sgravi indebiti con le relative sanzioni).

Le istruzioni operative dell'Istituto possono così sintetizzarsi:

- dal 1° gennaio 2000 gli sgravi contributivi si applicano alle imprese operanti nei territori individuati dalla legge per i lavoratori impiegati in attività che si svolgono effettivamente negli stessi territori e nel rispetto delle altre condizioni stabilite dalla legislazione in materia, a prescindere comunque dal luogo di residenza del singolo lavoratore;
- detta disposizione vale anche per i periodi contributivi anteriori al 2000 e per le situazioni pendenti a tale data;
- le imprese che, relativamente ai periodi precedenti il 1° gennaio 2000, abbiano versato la contribuzione piena pur avendo diritto agli sgravi, non possono richiedere il rimborso all'Inps in quanto la nuova norma salvaguarda le maggiori contribuzioni già versate;
- parimenti, sono salvaguardati i contributi spettanti all'Istituto in conseguenza di sentenze passate in giudicato.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

RT/ps